



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA
Ambito Territoriale per la Provincia di Modena UFFICIO VIII
ISTITUTO COMPENSIVO "ING. CARLO STRADI"

VIA BOITO, 27 – 41053 MARANELLO (MO) - ☎ Tel. 0536/941110 - 📠 Fax 0536/945162 -- C.M. MOIC83400Q - C.F. 93036900368
www.icstradi.edu.it - Posta elettronica: moic83400q@istruzione.it -- Posta certificata: moic83400q@pec.istruzione.it



AS 20-21

Maranello, 23/10/2020

-Ai docenti
-Ai Collaboratori scolastici
della Scuola Secondaria
di 1° grado "G. Galilei"
-Al Sito web

Oggetto: Disposizioni Vigilanza alunni Scuola secondaria 1° Grado "G. Galilei"

Premessa :

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola, secondo i rispettivi ruoli . Al riguardo vanno presi in esame i seguenti riferimenti normativi :

-Per il comportamento del personale della scuola si fa riferimento al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni (pubblicato sul sito web www.iccstradi.edu.it)

-Per le norme disciplinari vale il T.U. Decreto legislativo n. 297/94 e alle Indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

-Per la parte gestionale spetta al dirigente scolastico predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 Dlgs 165/01) al fine di impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

-L'obbligo di vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui essi sono affidati spetta invece in via preminente al personale docente. Per le funzioni del personale docente vale il CCNL 2006/09.

- Il personale ATA (collaboratori scolastici) è obbligato alla vigilanza con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei riguardi degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche nonché durante la ricreazione con compiti di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici e di collaborazione con i docenti (art.44, comma 1, del CCNL 2006/2009).

Due sono gli elementi fondamentali da tenere sempre presenti:

- 1. la priorità della vigilanza su ogni altro obbligo*
- 2. l'inversione dell'onere della prova*

Riguardo al punto 1 la Corte dei Conti ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, che pone il docente nella impossibilità del loro contemporaneo adempimento, il docente stesso è chiamato a scegliere la vigilanza.

Riguardo al punto 2, ai sensi dell'art. 2048 del Codice civile, qualora un alunno abbia subito un danno nel periodo di tempo nel quale risulta assegnato all'insegnante viene immediatamente posta a carico di chi era incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo.

Ciò significa che nel giudizio di risarcimento non è a carico del danneggiato l'onere di provare la causa del danno, bensì è onere dell'insegnante o dell'Amministrazione provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto.

Esiste quindi una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante e la relativa prova liberatoria non si esaurisce nella dichiarazione di non aver potuto impedire il fatto, bensì è necessario dimostrare di aver adottato in via preventiva

tutte le misure idonee ad evitarlo e che, nonostante ciò, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento.

si **dispone** quanto segue:

1. VIGILANZA INGRESSO

“Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi **in classe 5 minuti** prima dell'inizio delle lezioni (e delle loro ore di insegnamento) e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi” (art.29, comma 5, CCNL scuola 2006-2009). I docenti pertanto sono presenti all'interno dell'edificio scolastico, in modo da attendere sulla soglia della propria aula o nel corridoio l'afflusso degli scolari, 5 minuti prima dell'avvio delle lezioni.

In caso di ritardo o di assenza devono darne tempestiva comunicazione alla Dirigenza tramite la Segreteria (tel.0536941110) e al Coordinatore di plesso nominato (Prof.ssa Paioli)

Sono soggetti all'obbligo di collaborare nella vigilanza sugli studenti in entrata tutti i docenti dell'organico dell'autonomia (posti comuni, sostegno, potenziamento) e gli educatori Pea, presenti in sede cinque minuti prima dell'inizio della lezione.

I Collaboratori Scolastici, dopo aver aperto il cancello alle ore 7,50 sono assegnati all'ingresso dell'edificio con il compito di aprire la porta di ingresso alle ore 7,50 e di sorvegliare il regolare ed ordinato afflusso degli alunni.

In caso di assenza di un docente nel proprio piano di servizio il collaboratore scolastico è tenuto alla sorveglianza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione alla Dirigenza (tramite Segreteria) ed ai coordinatori di plesso che provvederanno alla sostituzione. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi disporrà la presenza di collaboratori scolastici all'ingresso dei diversi piani di servizio avendo cura di assicurare che la postazione di lavoro possa garantire il massimo della sorveglianza nell'area di pertinenza, tenuto conto della dotazione organica assegnata e nel rispetto delle disposizioni impartite in ordine all'assegnazione del personale ai piani e alla normativa che vieta la sostituzione del collaboratore assente entro i 7 giorni.

2. VIGILANZA DURANTE I MOMENTI DI ASSENZA MOMENTANEA DEL TITOLARE NELLA CLASSE (ritardi, permessi, uscita anticipata)

Il titolare di classe, in caso di assenza momentanea, provvede a rivolgersi ad un Collaboratore Scolastico. Per **gravi** impedimenti che non consentano all'insegnante di presentarsi puntualmente o che costringano all'uscita prima dell'orario previsto vanno informati la Dirigenza, il personale di segreteria, nonché il coordinatore di plesso che provvede all'affidamento temporaneo del gruppo ad un docente.

3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE CLASSI

Atteso che la vigilanza sugli alunni è **continua** per tutto il tempo in cui sono affidati all'istituzione scolastica e cioè fino al subentro reale/potenziale dei genitori o di persone da questi formalmente delegate, occorre assicurarla mediante l'adozione di alcune **cautele** per prevenire l'insorgere di responsabilità disciplinare o di altri tipi di responsabilità a seconda delle circostanze. Tali cautele sono individuate nelle seguenti:

a) osservanza puntuale dell'orario di servizio sia in entrata che nel cambio d'ora;

b) il docente uscente deve verificare che gli alunni vengano affidati al docente subentrante, garantendo appunto la continuità nella vigilanza su ogni minore;

c) qualora all'orario prefissato dovesse mancare l'insegnante subentrante, il docente uscente lascia il gruppo di alunni ad altro insegnante o in mancanza ad un Collaboratore Scolastico, il quale deve sospendere ogni altra attività per coadiuvare il docente nella vigilanza degli alunni, avvisando tempestivamente il coordinatore di plesso che la classe è senza copertura. Sarà cura del Coordinatore, in accordo con la segreteria, organizzare la sostituzione.

In proposito si precisa che eventuali variazioni e più precisamente cambi turni di lavoro del personale docente devono essere segnalati con istanza scritta, previa consultazione con il coordinatore di plesso, all'ufficio di Dirigenza che, valutati i motivi, provvederà ad autorizzare o meno le richieste variazioni. Conseguentemente il personale interessato non potrà procedere autonomamente a dette variazioni.

4. VIGILANZA USCITA

L'uscita degli alunni deve essere regolata in modo da risultare ordinata e funzionale. Gli alunni **devono essere accompagnati alla porta d'ingresso** dai rispettivi insegnanti; gli studenti raggiungono autonomamente lo scuolabus, secondo quanto definito nel Patto di corresponsabilità educativa. I collaboratori scolastici sorvegliano il regolare e ordinato deflusso in prossimità della porta d'ingresso/uscita. Dopo l'uscita non è consentito agli alunni il rientro nei locali scolastici; eccezionalmente possono essere accompagnati dal docente o dal collaboratore.

5. RAPPORTI CON I COLLABORATORI SCOLASTICI

In casi **di particolare necessità** è possibile ricorrere ai Collaboratori Scolastici al fine di assicurare la sorveglianza sul minore. Il ricorso alla collaborazione non prevede l'affidamento didattico a personale non abilitato. Durante la momentanea forzata assenza del docente, il Collaboratore Scolastico esercita una pura azione di sorveglianza, limitandosi con la propria presenza a verificare che non si determinino situazioni di pericolo e ad intervenire, qualora necessario, per evitare danni a persone o a cose.

La vigilanza sui minori diversamente abili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore Pea assegnato dal Comune o dal docente della classe che, in caso di necessità **potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico**.

6. VIGILANZA DURANTE TRASFERIMENTI ALUNNI, USO DEI LABORATORI E DELLA PALESTRA

L'accesso alle aule dotate di attrezzature e sussidi è consentito agli alunni con **il solo** accompagnamento del docente. Non è consentito frammentare la classe in gruppi distribuendoli in spazi/locali senza la diretta sorveglianza del docente. Durante le ore di laboratorio e di palestra, i docenti devono vigilare perché gli alunni non utilizzino attrezzi, macchinari, materiali non idonei. Gli alunni non possono restare senza vigilanza e sorveglianza di un adulto, nei locali della scuola, per attività di studio individuale. E' obbligo da parte dei collaboratori scolastici della custodia dei prodotti delle pulizie negli appositi armadi chiusi e durante le pulizie in orario scolastico.

In presenza di "esperti" autorizzati ad intervenire nella classe si ricorda che **la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente**.

7. VIGILANZA DURANTE RICREAZIONE

Durante l'intervallo la vigilanza viene effettuata dai docenti impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede l'intervallo stesso fino alle ore 09.55. L'insegnante entrante in servizio sulla terza ora (ore 09.55) continuerà la sorveglianza. **OGNI DOCENTE E' TENUTO A RISPETTARE IN MODO PUNTUALE E ATTENTO GLI ORARI DI CAMBIO SULL'INTERVALLO, MOMENTO PARTICOLARMENTE DELICATO DELLA MATTINATA SCOLASTICA**. Gli alunni di norma vengono autorizzati dal docente a recarsi nel bagno (max. due per volta) e sorvegliati dai collaboratori scolastici.

Nel caso eccezionale di ritardo del docente subentrante per il cambio durante l'intervallo (ore 09.55), il docente uscente lascerà il gruppo, previa informazione al collaboratore scolastico, per assicurare la propria sorveglianza dalle ore 09.55 in poi sulla classe in cui presterà servizio alla terza ora di lezione. I collaboratori scolastici durante l'intervallo sorvegliano oltre il corridoio e/o l'atrio di competenza anche i bagni. In caso di intervallo negli spazi verdi adiacenti l'edificio, la vigilanza deve essere esercitata dai docenti e dai collaboratori scolastici (*secondo il piano di sorveglianza condiviso e affisso in sala insegnati*) che prevede che ad ogni docente sia assegnata un'area esterna di pertinenza. Prima dell'uscita nei cortili delle scolaresche i collaboratori scolastici provvederanno a perlustrare la zona cortiliva per rimuovere eventuali oggetti o situazioni potenzialmente pericolose.

8. VIGILANZA IN OCCASIONE INFORTUNI E MALORI

Gli insegnanti provvedono a non far mancare una scrupolosa e assidua sorveglianza capace di prevenire gli infortuni, impedendo attività rischiose. All'albo delle singole scuole devono essere affissi l'elenco e i relativi numeri telefonici dei servizi di pronto soccorso e pronto intervento nonché dei nominativi degli addetti al primo soccorso (squadra di emergenza). Se un alunno subisce un danno fisico occorre che l'insegnante presente intervenga immediatamente per accertarne l'entità. Il docente ha l'obbligo di allertare l'addetto al primo soccorso, il cui nominativo è conosciuto

tramite Piano di emergenza affisso all'albo della scuola, e di attenersi alle direttive contenute nel piano stesso. Una volta affidato il caso all'addetto al Primo soccorso, il docente ha il compito di vigilare sul gruppo classe. Nella suddetta circostanza di emergenza il docente si avvarrà della collaborazione del collaboratore scolastico al piano. Occorre affidare alla famiglia, o a persona da essa delegata, l'alunno infortunato o colto da malore in modo che venga consultato il medico di famiglia. In caso di incidenti o malori di una certa gravità sarà valutata la possibilità/opportunità di avvisare subito il 118 e la famiglia. In caso l'alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irraggiungibili, l'alunno dovrà essere accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico.

In particolare: in caso di infortunio di un alunno/a durante l'orario scolastico o nel periodo preposto per l'accoglienza e la vigilanza, il docente o il collaboratore scolastico in turno di vigilanza deve avvertire tempestivamente e personalmente gli uffici di dirigenza e di segreteria, in modo che ne appuri i fatti, la responsabilità ed attivi le procedure opportune. In caso di infortunio con danni fisici di qualsiasi entità è sempre necessaria la stesura di una denuncia circostanziata e dettagliata dell'infortunio tramite apposito modulo da consegnare tempestivamente in Segreteria. La denuncia va consegnata in Segreteria in giornata o al massimo il giorno dopo, avendo presente che quanto comunicato dal docente viene trasmesso all'Istituto di Assicurazione e messo a disposizione dei genitori per la tutela dei propri diritti e per far conoscere alla propria Amministrazione l'esistenza o meno di responsabilità nell'azione di vigilanza.

Per individuare rapidi canali di informazione è necessario che il coordinatore di plesso, coadiuvato dai collaboratori scolastici, tenga disponibile un elenco aggiornato degli alunni con i numeri di casa, del posto di lavoro dei genitori, per allacciare in ogni momento della giornata eventuali contatti resi necessari in situazioni di emergenza. I numeri devono essere aggiornati per essere reperibili. I coordinatori di classe terranno aggiornati gli elenchi dei numeri telefonici depositati nella guardiola dei collaboratori.

Nessun docente può somministrare farmaci agli alunni se non preventivamente autorizzato dall'ASL o dal medico curante, e dal Dirigente Scolastico, secondo il protocollo stabilito.

9. VIGILANZA IN CASO DI USCITA ANTICIPATA

Particolare cautela occorre adottare nel caso di uscita anticipata dell'alunno, consentita solo **per gravi** motivi. In tal caso i genitori o altra persona da essi autorizzata devono chiedere l'apposito permesso utilizzando la modulistica predisposta. Gli alunni sono consegnati solo ai genitori o familiari, maggiorenni in possesso di delega e documento di riconoscimento.

E' evidente perciò che gli alunni non possono uscire da soli prima del termine delle lezioni se non sono ritirati da persona maggiorenne, delegata o autorizzata dalla famiglia.

I Collaboratori Scolastici accertano l'identità della persona tramite richiesta di documento.

10 VIGILANZA DURANTE VISITE GUIDATE, VIAGGI D'ISTRUZIONE

Durante le visite guidate ed i viaggi d'istruzione, in conformità con la normativa vigente sulla possibilità di svolgimento degli stessi, sono responsabili per la vigilanza i docenti accompagnatori, che devono usare la massima attenzione trattandosi di luoghi non noti e perciò con maggiore rischio di incidenti. E' opportuno recepire preventivamente informazioni e notizie in merito ai luoghi che frequenteranno i ragazzi nei viaggi e visite guidate, in modo da porre in essere tutte le cautele necessarie per la messa in sicurezza dei minori. E' necessario porre in atto una vigilanza attenta e scrupolosa in tutti i momenti che scandiscono l'uscita didattica.

In conclusione l'Istituzione scolastica ha il dovere attraverso il personale docente e il personale ATA, per quanto di competenza, di provvedere alla vigilanza e sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui le sono affidati. L'adempimento di tale dovere mediante il controllo con la diligenza dovuta e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico adempie, dunque, la funzione di evitare che il minore venga a trovarsi in una situazione di pericolo con possibile pregiudizio per la sua incolumità.

Per quanto non specificato nella presente circolare si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento d'Istituto e di plesso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Flavia Capodicasa